

REGIONE VENETO



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO
E PRESTAZIONALE

**FORNITURA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E
SOSTITUZIONE CON RELATIVO SMALTIMENTO DI FILTRI
ANTI LEGIONELLA DA INSTALLARSI PRESSO REPARTI E
SERVIZI VARI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maurizio Lorenzi



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n. 194114

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111 - Fax 045/916735
C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it



INDICE

- ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO
- ART. 3 OPZIONI E RINNOVI
- ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE
- ART. 5 SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI
- ART. 6 REVISIONE DEI PREZZI
- ART. 7 PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE
- ART. 8 RESPONSABILITA' GESTIONALE E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
- ART. 9 REQUISITI DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO
- ART.10 IMBALLO , CONFEZIONE E TRASPORTO
- ART.11 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
- ART.12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART.14 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI
FLUSSI FINANZIARI
- ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO
- ART.16 GARANZIA DEFINITIVA



ART. 17 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

ART.18 PENALI

ART.19 RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE. DOMICILIO LEGALE

ART.20 ESONERO DI RESPONSABILITA' - COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 21 DANNI NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RESPONSABILITA'
DELL'IMPRESA APPALTATRICE

ART.22 CESSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'IMPRESA
APPALTATRICE DOVUTO A CAUSA DI FORZA MAGGIORE

ART. 23 APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

ART.24 ESECUZIONE D'UFFICIO

ART.25 CONTINUITÀ' DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI SCIOPERO

ART. 26 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.27 CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura e servizio di installazione di filtri anti legionella (0,2 MICRON) per lavabi/lavamani, bidet, docce e doccini a servizio dei wc disabili presso reparti e servizi vari di questa AOUI Verona e il relativo servizio di installazione, sostituzione e smaltimento dei filtri antilegionella da installarsi presso i vari reparti e servizi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (nel seguito AOUI).

In considerazione dell'attuale dotazione nelle strutture di competenza di AOUI, si configura la richiesta dettagliata come segue:

Fornitura indicativa e non esaustiva annua di filtri anti legionella per terminali acqua, suddivise sommariamente nelle seguenti quantità:

- N. 15.350 filtri per lavabi/bidet
- N. 2.280 filtri per docce e doccette a servizio dei Servizi igienici disabili
- N. 500 filtri in linea
- N. 2.860 filtri per cornetta doccia

ART. 2 IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

2.1 IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto per assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia nell'acquisizione della fornitura e delle prestazioni oggetto del servizio oltre che per scongiurare la probabile antieconomicità del "frazionamento" di servizi identici e funzionali ad un unico scopo.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	AFFIDAMENTO FORNITURA		P	919.501,00
2	SERVIZIO		S	102.167,00



A) Importo totale soggetto a ribasso	1.021.668,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	0,00
C) RINNOVO ESPRESSO (come da bando tipo n.1 ANAC)	1.021.668,00
D) PROROGA TECNICA (art. 106, comma 11)	510.834,00
E) INTEGRAZIONE (art. 106, comma 1, lett.a)	51.083,40
A) + B) + C) + D) + E) Valore stimato dell'appalto	2.605.253,40

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 80.000,00 riferiti alle prestazioni incluse nel servizio.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

L'appalto è finanziato con **Fondi aziendali**.

Gli importi a base di gara sono stati valorizzati sulla base dei prezzi applicati nei contratti aziendali, attualmente in corso di validità, per forniture analoghe.

L'importo utilizzato per il CIG, pari al valore stimato dell'appalto, è: € 2.605.253,40

2.2 DURATA DELL'APPALTO

La durata contrattuale è di DUE (2) anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto oppure dalla data di consegna nel caso di consegna in via d'urgenza nei casi ammessi dalla legge.

ART. 3 OPZIONI E RINNOVI

3.1 Rinnovo del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari 24 mesi, per un importo pari a € 1.021.668,00, esclusa IVA. L'AOUI Verona esercita tale facoltà comunicandola



all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

3.2 Integrazione.

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'**art. 106, comma 1, lett. a)** del Codice, nei seguenti casi:

- qualora durante il periodo di cui all'art. 4 non vengano emessi ordini per l'intero importo aggiudicato, la Stazione Appaltante ha la facoltà di prorogare il tempo di durata contrattuale per ulteriori 6 mesi fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.
- qualora, prima della scadenza del termine di cui all'art. 4, la Stazione Appaltante abbia emesso ordini fino all'esaurimento dell'importo contrattuale, ha la facoltà di acquistare, agli stessi prezzi patti e condizioni, ulteriori filtri anti legionella completi di installazione in oggetto e di relativo servizio, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di euro 51.083,40, IVA esclusa.

3.3 Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'**art. 106, comma 11 del Codice** (comunque per un periodo massimo di 1 anno). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE

Caratteristiche minime richieste:

- Filtri da destinarsi a pratiche assistenziali ed installazioni ad elevato rischio ed elevata criticità;
- Efficienza di filtrazione: trattenimento totale di tutti i batteri, protozoi e particelle di dimensioni superiori a 0,2 micron;
- Durata di utilizzo del filtro: 60 gg. Si accettano filtri in linea con durata diversa rispetto a quanto richiesto da CSA, con onere a totale carico economico e organizzativo da parte della ditta proponente, che dovrà sostituire i filtri alla scadenza a propria cura e spesa, in modo che la durata dei filtri in linea sia allineata ai 60 giorni minimi richiesti dal disciplinare di gara;
- Resistenza chimica e termica: i filtri devono essere compatibili con i sistemi di decontaminazione/bonifica degli impianti in particolare con il biossido di cloro e l'ipoclorito (utilizzati per trattamenti continui e per trattamenti shock) e devono possedere le seguenti caratteristiche di resistenza (che devono essere comprovate da idonea documentazione e specifica validazione a corredo):
- Resistenza chimica 50 ppm cloro attivo per almeno 4 h.
- Resistenza termica > 60° nel caso di ciclo shock termico in conformità alle linee guida Ministeriali



- Confezionamento in pack sterile con etichetta rimovibile di identificazione della capsula;
- Latex free: tutti i materiali costituenti il filtro devono essere Latex Free;
- Nel costo del filtro deve essere compresa tutta la raccorderia necessaria per l'installazione: ogni filtro dovrà essere dotato di raccordo ad attacco rapido che consenta la semplice e veloce sostituzione degli stessi da parte degli operatori; gli attacchi rapidi, con valvola di non ritorno, verranno sostituiti ai rompigetto degli erogatori; in ogni caso non dovranno permettere la fuoriuscita di acqua in mancanza di filtro;
- la riproducibilità delle prestazioni dei filtri deve essere garantita da un controllo di qualità individuale effettuato in produzione e certificata mediante idoneo certificato di conformità rilasciato in originale dal Produttore per ogni sistema/prodotto consegnato;

Caratteristiche preferenziali ai fini della valutazione della qualità della fornitura:

- dotazione di controllo del flusso completo di erogatore finale (uscita diretta o a doccetta);
- compatibilità con sistemi avanzati e continui di pulizia e sanitizzazione delle tubazioni idriche tramite soluzione a base di “ioni fosfato” e “perossido d'idrogeno/ioni Ag” degli impianti idrici, ecc.
- dimensioni del filtro tali da non ridurre lo spazio utile al lavaggio delle mani nel senso del flusso dell'acqua;
- impossibilità o possibilità molta ridotta di rimozione accidentale del filtro da parte di persone non autorizzate;
- presenza di un sistema di protezione della contaminazione retrograda per l'intera durata d'utilizzo idoneo a impedire il contatto accidentale delle mani con l'erogatore terminale del filtro ed assicurare la sterilità del prodotto fino al momento dell'uso in modo sicuro e verificabile dall'operatore.

ART. 5 SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI

SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi del D.lgs 81/2008, della legge n.123/07 e secondo quanto disposto con determinazione dell'autorità di vigilanza dei contratti pubblici n.3 del 18/03/08 e SS.ii.mm., la Stazione Appaltante, in concerto con l'Appaltatore, dovrà redigere un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), con evidenziati pericoli e rischi da interferenze con conseguente valutazione dei costi in materia di sicurezza.

La Ditta Appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi previsti in ambito ospedaliero (chimico, fisico, biologico, radiazioni ionizzanti, radioisotopi...).

I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel Documento di Valutazione dei Rischi (Estratto del DVR) dell'AOUIVR nei documenti allegati.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno prendere visione, prima della presentazione dell'offerta, del succitato Estratto del DVR.



Sulla base delle informazioni riportate nel citato DVR e congiuntamente al sopralluogo presso i siti oggetto dell'appalto le ditte offerenti dovranno predisporre uno sconto sull'importo a base di gara che tenga anche in considerazione gli aspetti della sicurezza per l'appalto di che trattasi.

I costi relativi alla sicurezza propri della ditta appaltatrice, connessi alla presente procedura di gara e non soggetti a ribasso, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo del servizio ed evidenziati, a parte, nel documento costituente l'offerta economica. Essi dovranno comprendere gli apprestamenti necessari per le lavorazioni in quota e nei luoghi confinati, gli interventi nei locali il cui accesso è disciplinato dall'Esperto Qualificato AOUIVR (reti medicina nucleare) e dal Chimico Responsabile Tecnico della Centrale ETO.

La ditta appaltatrice, ad aggiudicazione avvenuta e prima dell'inizio dell'appalto, dovrà fornire copia in formato elettronico al RUP/DEC AOUIVR e al RSPP AOUIVR del proprio DVR e delle procedure che intende utilizzare (POS) per l'espletamento dell'appalto (indirizzi mail servizio.tecnico@aovr.veneto.it e prevenzione.protezione@aovr.veneto.it), prendendo contestualmente accordi con entrambi i Servizi per fissare la data della prima riunione di coordinamento (obbligatoria). Nel corso dell'incontro dovrà essere compilata e sottoscritta dalle parti la modulistica aziendale per la redazione del DUVRI definitivo che dovrà essere allegato al contratto.

D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali)

Le attività disciplinate dal presente CSA richiedono tutte la preventiva valutazione dei rischi interferenti essendo effettuate durante lo svolgimento della normale attività ospedaliera dell'AOUI.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, vanno considerate le seguenti eventualità:

il possibile scontro tra mezzi di trasporto per persone o cose nelle zone di viabilità interna e/o esterna;

il possibile investimento di persone;

inciampo su attrezzi nelle aree non delimitate;

le conseguenze legate alla sospensione temporanea delle forniture, p.es. elettrica o idrica;

scivolamenti su aree bagnate;

caduta di oggetti dall'alto;

un aggravamento nelle situazioni di emergenza;

lavorazioni in quota;

lavorazioni in ambiente confinato

lavorazioni in ambiente a rischio esposizione a radiazioni ionizzanti

lavorazioni in ambiente a rischio esposizione a ossido di etilene.

Lavori in ambienti con rischio biologico da droplet, aereo e da contatto.

La valutazione dei rischi interferenziali che non fossero stati evidenziati nel presente capitolato e/o in fase di sopralluogo o derivanti dalle procedure che la ditta appaltatrice intenderà adottare, sarà oggetto della riunione di cooperazione e coordinamento che si terrà prima della consegna del servizio nel corso della quale verrà anche sottoscritto il DUVRI definitivo da allegare al contratto (modulistica interna AOUIVR MAG S17 e MAG S18).

I costi della sicurezza previsti per l'eliminazione o riduzione delle interferenze per il servizio oggetto dell'appalto sono pari a Euro 0, in quanto le medesime possono essere eliminate o mitigate con accorgimenti organizzativi, quali ad esempio lo sfasamento spazio/temporale delle attività.



ART. 6 REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto].

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 90 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 7 PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e ss.ii.mm (nel seguito Codice).

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica denominata SINTEL, di proprietà di ARIA S.P.A.

ART. 8 RESPONSABILITA' GESTIONALE E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di:

- a) Concordare preventivamente con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e con il Responsabile Unico del Provvedimento (RUP) in sede di avvio dell'appalto, le modalità di disinstallazione e smaltimento o restituzione filtri e raccordi installati in precedenza da altra ditta;
- b) Aggiornamento tecnologico: qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria introduca in commercio prodotti innovativi che, a parità di efficacia e sicurezza siano più convenienti sotto il profilo tecnico ed economico, la stessa può proporre la sostituzione e/o l'affiancamento di detti prodotti per la restante parte di fornitura ancora da somministrare senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda appaltante.

L'appaltatore deve informare tutti i propri lavoratori, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità anche consegnando, se il caso, apposito materiale informativo.

In particolare le istruzioni impartite devono riguardare:

- a) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di avvisare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- b) l'obbligo di dichiarare tempestivamente eventuali condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc..) per le quali vi è l'obbligo di informare il medico di



- famiglia, e di rimanere al proprio domicilio;
- c) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell'accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
 - d) l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura nel contempo di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti ed indossando i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di protezione delle vie respiratorie.

L'appaltatore deve adottare le seguenti procedure:

- a) Regolare l'accesso dei propri dipendenti alle aree, reparti, strutture interessate al lavoro/servizio attivando procedure concordate con il RUP/DEC in modo da stabilire anche i percorsi, così da limitare al massimo il contatto con altri lavoratori;
- b) Qualora possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; non è loro consentito l'accesso ai reparti per nessun motivo. Per le attività di carico-scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro da altre persone presenti;
- c) I lavoratori delle ditte esterne non possono utilizzare i servizi igienici destinati all'utenza; possono utilizzare servizi igienici di volta in volta concordati con il RUP/DEC o Coordinatore del reparto;
- d) Deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e degli ambienti eventualmente dategli in dotazione dalla AOUI per lo svolgimento dell'appalto così come locali igienici, spogliatoi ecc.;
- e) Nel caso venisse accertata la presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali e degli ambienti eventualmente assegnati, deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni contenute nella Procedura Regionale Nuovo Coronavirus Rev. 4 del 23/7/2020;
- f) Deve garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di attrezzature e arredi necessari per svolgere l'appalto;
- g) I lavoratori della ditta esterna dovranno indossare, oltre ai DPI previsti per mansione specifica, anche quelli di protezione delle vie respiratorie; nel caso vengano utilizzati dei facciali filtranti questi dovranno essere privi di valvola di efflusso;
- h) Deve individuare i DPI di cui al punto precedente in relazione allo specifico rischio correlato all'effettiva mansione dei lavoratori in collaborazione con il RUP/DEC ed il Servizio di Prevenzione e Protezione. Quanto sopra, in caso di sopraggiunte necessità, potrà essere effettuato anche per le vie brevi in attesa di successiva formalizzazione.

ART. 9 REQUISITI DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO

Requisiti della fornitura:

La regolare esecuzione della fornitura è verificata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il magazzino ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.



L'accettazione con presa in carico di beni e successiva installazione, non esonera il fornitore dalla responsabilità di eventuali vizi e difetti non rilevati e non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le unità operative.

L'AOUI Verona si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con la documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico del fornitore qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore in tal caso dovrà a propria cura e spese provvedere alla sostituzione dei prodotti inadeguati entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

I prodotti risultati a seguito di verifica difettati, viziati o non idonei (anche se tolti dagli imballaggi originali) saranno tenuti a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro ed alla loro sostituzione entro 30 giorni dalla lettera di comunicazione di richiesta reso.

In caso di reiterata verifica di avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, l'Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., previa comunicazione scritta.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale ricevente, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta alla loro sostituzione.

Requisiti del servizio:

- In sede di avvio del servizio l'impresa dovrà garantire l'installazione di tutti i filtri entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, nel rispetto dello scadenziario già in essere che verrà fornito dalla competente struttura dell'Azienda.

Nel costo della fornitura dovranno essere obbligatoriamente comprese le seguenti prestazioni:

- Fornitura in opera "full risk" e installazione di adattatori/raccordi a sostituzione dei rompigitto, che consentano l'immediato attacco rapido dei filtri e relativo controllo di funzionalità. Nel caso in cui l'installazione del filtro comporti una riduzione dello spazio tra il filtro stesso e il lavandino tale da non consentirne l'uso in sicurezza sarà onere della Ditta Aggiudicataria provvedere alla sostituzione del rubinetto che sarà fornito dalla stazione appaltante.
- Servizio di installazione e sostituzione dei filtri alla scadenza del periodo di validità del filtro stesso, ovvero anche anticipatamente su richiesta motivata del Reparto utilizzatore nei casi di cessata, ridotta efficacia o rottura del dispositivo, con piano di sostituzione preventivamente concordato con il DEC, per limitare l'accesso di estranei/tecnici esterni ai diversi reparti critici dove i filtri verranno posizionati sui punti di utilizzo dell'acqua potabile. Orari e modalità di accesso ai reparti dovranno essere concordati con le Strutture destinatarie del servizio.
- Nuova installazione ed eventuale sostituzione dei filtri esistenti deve essere eseguita entro 24 ore solari dalla richiesta, festivi inclusi. Il servizio di sostituzione dei filtri dovrà avvenire alla scadenza della vita operativa dei filtri certificata dalla ditta produttrice degli stessi e sarà essere a carico della ditta aggiudicataria. E' a carico dell'aggiudicatario il ritiro e lo smaltimento dei filtri scaduti. E' altresì a carico dell'aggiudicatario la compilazione degli appositi registri riportanti la sostituzione o nuova installazione.
- L'Impresa dovrà eseguire l'installazione dei filtri sterili monouso (comprensivi di eventuali accessori funzionali all'installazione) in ogni punto di erogazione individuato, e



alla scadenza dei filtri installati garantirne la periodica sostituzione con altrettanti pezzi sterili, secondo le modalità di seguito specificate:

- predisposizione del terminale mediante adattatore, se necessario, e raccordo acqua-stop, previa accurata igiene delle mani (lavaggio con acqua e detergente disinfettante per almeno 50 secondi);
 - apertura del sacchetto contenente il filtro sterile e sua installazione all'erogatore, utilizzando gli accorgimenti necessari ad evitarne la contaminazione in questa fase;
 - verifica del perfetto aggancio del filtro al raccordo;
 - apertura del rubinetto e verifica del corretto funzionamento del filtro e della regolare fuoriuscita dell'acqua senza perdite dai punti di innesto;
 - apposizione di cartelli informativi, adesivi e lavabili, il cui contenuto è da concordare con la competente struttura dell'Azienda;
- L'impresa dovrà provvedere allo smaltimento dei filtri rimossi mediante:
 - raccolta e trasporto dei filtri sostituiti in contenitore idoneo e chiuso presso il deposito che s'intende utilizzare per il loro stoccaggio temporaneo per un periodo di 30 giorni, al fine di consentire al Committente di richiedere eventuali verifiche/analisi sulla integrità dei filtri rimossi;
 - smaltimento, decorsi i tempi di custodia sopra previsti, nel rispetto della legislazione vigente e come descritto nella Scheda Tecnica del prodotto installato, procedendo a tal fine, in piena autonomia, come produttore del rifiuto.
 - È a carico dell'aggiudicatario provvedere alla compilazione di un registro per lo smaltimento dei filtri ritirati, qualora previsto. A tal proposito si chiede alla ditta aggiudicataria, nella prima occasione utile, di far valutare da parte di un ente certificato un filtro utilizzato, al fine di verificare il codice CER specifico, per provvedere alla corretta modalità di smaltimento;
 - La ditta aggiudicataria deve rendere disponibile un recapito telefonico, fax ed e-mail, dedicati ai quali il DEC, o un suo delegato, potrà rivolgersi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, festivi inclusi, per l'invio delle richieste in caso di emergenza.
 - Gestione dei filtri richiesti in caso di emergenza, che si intende da effettuarsi, con oneri a carico della ditta aggiudicataria, entro 24 ore solari dalla richiesta; a titolo non esaustivo si individuano come servizi da svolgere in emergenza, allo stesso prezzo e con gli stessi servizi accessori garantiti per la fornitura di base: - sostituzione dei filtri, senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende, in caso di asportazione, danneggiamento, assenza di flusso o a seguito del riscontro di anomalie qualitative e quantitative dell'acqua erogata. In tal caso verrà richiesta la sostituzione dell'intero lotto corrispondente ai filtri sui quali sono state riscontrate tali anomalie;
 - La ditta aggiudicataria dovrà eseguire un censimento di tutti i punti terminali di erogazione acqua che consenta l'identificazione dei filtri installati in ciascun punto e per tutta la durata del contratto. Le informazioni raccolte dovranno essere inserite in un database in cui verranno registrate e archiviate tutte le informazioni inerenti l'attività svolta contenente il quadro generale della fornitura, dove almeno sia possibile reperire per ciascun filtro quanto segue:
 - numerazione seriale;
 - data installazione;
 - data sostituzione prevista;
 - data sostituzione effettuata;
 - ubicazione;



- segnalazione di eventuali anomalie (compresi interventi tecnici di ripristino della funzionalità).
- La gestione e la responsabilità di tale data-base dovranno essere a carico dell'Impresa aggiudicataria, che dovrà garantire una reportistica mensile o a seguito di specifica richiesta del Direttore di esecuzione del contratto o della Direzione Sanitaria;
- La ditta aggiudicataria dovrà adottare la modulistica di registri già in uso presso l'AOUI e dovrà trasmettere al DEC almeno mensilmente un report di intervento che preveda la data di installazione, data di scadenza, padiglione, UO, stanza, lotto di produzione e numero di serie del filtro, dati identificativi dell'operatore della ditta, firma del coordinatore del reparto e indicazione della matricola aziendale, a convalida dell'intervento eseguito. Tale documento sarà valido a tutti gli effetti per la fatturazione finale e andrà a comporre il Registro delle sostituzioni. Dovrà inoltre caricare **giornalmente** su un file condiviso con AOUI (ad esempio utilizzando la piattaforma Drive) i rapporti di intervento e i registri di sostituzione;
- Il personale preposto dall'aggiudicatario durante l'effettuazione degli interventi di manutenzione dovrà rispettare le norme riguardanti le differenti modalità d'accesso presso le UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera. Dovrà presentarsi in servizio con un abbigliamento ufficiale e decoroso e pulito, tenendo in evidenza il cartellino di riconoscimento della ditta. Dovrà mantenere un comportamento discreto e irreprensibile adottando le norme di buona educazione, nonché di correttezza nel lavoro in ambito sanitario. Dovrà mantenere il rispetto della vigente normativa sulla Privacy;
- Il personale preposto dovrà verificare il corretto funzionamento di tutte le componenti di quanto installato;
- Il personale preposto dovrà tempestivamente segnalare al DEC o ad un suo delegato sia l'eventuale impossibilità di accesso ai locali in cui deve prestare servizio, sia ogni guasto e/o anomalia riscontrata negli impianti idraulici.
- Il personale preposto dovrà tempestivamente segnalare al DEC o ad un suo delegato sia l'eventuale impossibilità di accesso ai locali in cui deve prestare servizio, sia ogni guasto e/o anomalia riscontrata negli impianti idraulici.

ART.10 IMBALLO , CONFEZIONE E TRASPORTO

Le singole confezioni dei prodotti forniti devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute e riportare, ove disponibile, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici.

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto.

Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare, resistenti alla sovrapposizione e consentire un perfetto stato di conservazione dei beni contenuti proteggendoli da esalazioni, calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche.

Il confezionamento deve essere tale da garantire il mantenimento della sterilità, ove previsto. I confezionamenti primari e secondari devono riportare all'esterno, in lingua italiana, ben chiare le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire la corretta identificazione,



movimentazione e conservazione dei beni contenuti e l'indicazione del lotto di produzione e della data di scadenza.

In ogni caso l'AOUI Verona non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell'effettiva accettazione e presa in carico.

ART.11 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La ditta aggiudicataria è responsabile per tutti i danni causati da essa o da propri dipendenti a persone fisiche oppure ad animali o cose di proprietà della Stazione Appaltante, di terzi o della Ditta stessa.

La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità.

ART.12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto in modalità elettronica **mediante scrittura privata**, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, presentando la documentazione richiesta dalla Stazione appaltante.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti a qualsivoglia Ente direttamente o indirettamente connessi alla gestione ed all'esecuzione del servizio;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto se e in quanto dovute;
- e) le spese di pubblicità relative alla procedura di gara.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, oltre a imposte/oneri, che direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che resta ad esclusivo carico dell'AOUI; l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI



La fatturazione dovrà avvenire mensilmente, **con esplicito riferimento al documento di trasporto, al numero dell'ordine e al n. CIG**, nonché dell'esatto numero di filtri consegnati nel mese, con indicazione del relativo codice prodotto.

L'AOUI Verona sarà obbligata a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi alla piattaforma ministeriale NSO.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014) le fatture emesse a partire dal 31 marzo 2015 dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013; decorsa tale data, non si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per tali finalità, questa Amministrazione ha definito i propri uffici predisposti al ricevimento delle fatture elettroniche, abbinati ad un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentire il corretto recapito.

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Si fornisce un ulteriore dettaglio delle informazioni riferibili alla scrivente Azienda necessarie per l'invio della fattura elettronica:

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona
Codice Fiscale e Partita IVA:	03901420236
Indirizzo PEC:	protocollo.aovr@pecveneto.it
Codice IPA:	aoui_ve
Codice Univoco Ufficio	2CAARN (Servizio Tecnico Sezione Forniture)

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione di fornitura e installazione da parte del DEC.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato come D. Lgs. 192/2012, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime.

Informazioni relative al meccanismo della "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" Split Payment.


Si ricorda la necessità di indicare nella fattura la dicitura "scissione dei pagamenti".

Si informa, inoltre, che l'AOUI ha optato per l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento dei corrispettivi come previsto all'art. 3 comma 1 del Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 192/2012.

Si precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dal Decreto MEF del 27/12/2019, l'ordine emesso dall'AOUI Verona al fornitore deve obbligatoriamente transitare da una piattaforma ministeriale denominata **Nodo Smistamento Ordini (NSO)**. **Il decreto citato stabilisce che le fatture che non riportano i dati relativi all'ordine NSO non potranno essere liquidate e pagate dall'UOC Bilancio.**

Sul rateo saranno applicate e trattenute altresì le eventuali penalità specificate all'art. 17 del presente Capitolato Speciale D'appalto.



I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.14 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
--

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.

Su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art.3 comma 7 della Legge 136/2010, l'Appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante i relativi estremi identificativi.

L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-Appaltatore/sub-contraente) relativamente agli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO
--

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. lgs. N. 50/2016 e ss. mm e ii.


Il concorrente indica all'atto dell'offerta, mediante la compilazione del DGUE, se intende avvalersi della facoltà di subappaltare e della percentuale e le parti del fornitura/servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purchè il soggetto affidatario soddisfi le condizioni previste all'art. 105, comma 4 lett. a), b), c) e d) del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto, che indica l'ambito operativo sia in termini prestazionali che economici, presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza



in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii del D.lgs. n. 159/2011.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 9 dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii. ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato da parte dei subappaltatori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve inoltre allegare al contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forma di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo.

In caso di R.T.I., società di imprese o consorzio, analoghe dichiarazioni devono essere effettuate da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi d'importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o d'importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono pari a 15 giorni.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei d'imprese e alle società, anche consortili.

Ai fini del presente articolo e ai sensi dell'art.105, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.

Non è considerato subappalto l'affidamento di attività come previsto all'art. 105, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati alla stazione appaltante specificandone il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all'amministrazione committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.



L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltati.

Il DEC e il RUP, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L.646/82, come modificato dal D. L. 139 del 29 aprile 1995, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Pagamento dei subappaltatori.

1. L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate. Pertanto, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, a norma dell'articolo 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, l'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, beni o lavori, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere direttamente l'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.

In questi casi, l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'amministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

3. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante; I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente articolo 21 in materia di tracciabilità dei pagamenti e alle limitazioni di cui al successivo articolo 31.
4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, l'Amministrazione Committente sospende l'erogazione delle rate di pagamento fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità




solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Per quanto non specificato si rimanda integralmente all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.

ART.16 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.
4. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione



provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia definitiva, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto :
 - del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
 - del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
 - del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.
5. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

ART. 17 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'Impresa Appaltatrice sarà soggetta alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative vigenti in materia di servizi pubblici per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, con particolare riferimento al:

- a) D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale;
- b) PRRA – Tabella acque reflue DGR 2122 del 14/07/2009
- c) Regolamento Regionale (Regione Lombardia) 24-3-2006, n. 3



- d) R.D. del 1924, n. 827;
- e) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- f) DPR 207/2010 (per gli artt. tutt'ora in vigore);
- g) Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- h) norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti;
- i) Legge Regionale del Veneto n.33/85 recante le norme per la tutela dell'ambiente e successive modifiche e integrazioni;
- l) Decreto Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi) e successive modifiche e integrazioni;
- m) Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI-EN, applicabili alle attività ed impianti oggetto dell'appalto;
- n) Norme tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle Acque;
- o) Tutta la normativa in vigore disciplinante la materia;

Dovrà rispettare e applicare, in quanto attinenti al presente appalto, le leggi e i regolamenti nazionali e locali in materia di igiene, impianti elettrici, depositi liquidi infiammabili, liquidi tossici, sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione Normativa che abbia valenza in merito agli impianti, apparecchiature e locali affidati in gestione e manutenzione, nonché inerente i lavori ed opere dallo stesso eseguite.

ART. 18 PENALI

Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 è prevista l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Nel caso AOUI riscontrasse inadempienze e/o manchevolezze dell'appaltatore circa il rispetto dei tempi e dei modi di consegna dei beni e di espletamento del servizio secondo le disposizioni contrattuali, circa la corrispondenza della qualità/quantità del servizio rispetto a quanto ordinato e circa la corrispondenza dei tre documenti contabili: ordinativo, DDT e fattura, verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del ripetersi della stesse, da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di 1.000,00 Euro fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati e la facoltà dell'AOUI di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti negli atti di gara.

L'AOUI si riserva la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi e/o reiterate violazioni o disservizi. La valutazione della gravità dell'infrazione è rimessa in via esclusiva all'AOUI.

ART.19 RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE. DOMICILIO LEGALE

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'impresa appaltatrice dovrà fissare e comunicare il proprio recapito ufficiale nel Comune di Verona, precisandone indirizzo e recapito telefonico e



dovrà attribuire ad un suo incaricato in Verona, munito di telefono cellulare, la facoltà e i mezzi necessari per consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali, comunicandone il nominativo all'AOUIVR.

Tutte le contestazioni che l'AOUIVR muoverà a detto incaricato equivarranno a quelle effettuate direttamente all'Impresa Appaltatrice.

ART.20 ESONERO DI RESPONSABILITA' - COPERTURE ASSICURATIVE

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore deve adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, persone o cose, con l'obbligo di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, siano conformi alla normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

L'esecuzione dell'appalto è effettuata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore che assume in proprio ogni responsabilità civile e penale per i danni, di qualsiasi tipologia e per le conseguenze comunque pregiudizievoli, operati dallo stesso o da dipendenti - propri o eventuali subappaltatori autorizzati - dai mezzi, dalle attrezzature verso terzi, persone, animali o cose esonerando espressamente l'AOUIVR da qualsivoglia responsabilità civile o penale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016 è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio per i seguenti importi:

- per i danni di esecuzione: per una somma assicurata pari all'importo del contratto;
- per la responsabilità civile verso terzi: per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza, che non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico dell'AOUIVR, dovrà essere valida per tutta la durata dell'appalto e fino al termine del periodo di gestione, con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia stessa e dell'azione di rivalsa nei confronti dell'AOUIVR da parte della Società Assicuratrice.

La polizza e gli eventuali rinnovi dovranno essere vincolati a favore della Stazione Appaltante che potrà provvedere al pagamento del premio in vece e per conto della società appaltatrice qualora quest'ultima non dovesse provvedervi (tali importi saranno trattenuti dalle somme dovute all'affidatario per le prestazioni svolte).

Contraente della polizza dovrà essere l'impresa aggiudicataria mentre risulteranno assicurati, congiuntamente, la stessa e l'AOUIVR.

La polizza prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi



ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

Copia della predetta polizza dovrà essere prodotta all'AOUIVR prima della stipula del contratto.

ART. 21 DANNI NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. L'Impresa Appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'AOUIVR, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di Società assicurative.

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dell'esecuzione del contratto se non in casi di forza maggiore. I danni saranno accertati in contraddittorio dal DEC che redigerà apposito verbale.

Sarà cura dell'Appaltatore dimostrare che i danni subiti sono imputabili esclusivamente a cause eccezionali e non a propria negligenza. Se i danni prodotti da forza maggiore, fossero causati anche dalla negligenza dell'Appaltatore, gli stessi non potranno essere compensati.

La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni, naturali e consecutivi, dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

L'Impresa Appaltatrice dovrà denunciare tempestivamente all'AOUIVR e alle Autorità di P.S. competenti per territorio, eventuali furti e danni, non riconducibili all'attività da essa stessa svolta nella gestione del servizio oggetto del contratto, che si verificassero sugli impianti in gestione.

Nel caso in cui questi danni abbiano come conseguenza la fermata o deficienze di funzionamento degli impianti l'Impresa Appaltatrice è obbligata a provvedere immediatamente al ripristino degli impianti alle condizioni tutte del presente C.S.A; gli oneri derivanti saranno a carico dell'AOUIVR.

Data la peculiarità dell'attività ospedaliera, l'Impresa Appaltatrice dovrà tenere in considerazione che sono presenti tutti i rischi considerati e previsti dal D.Lgs. 81/08.

E' fatto assoluto obbligo all'Impresa Appaltatrice informare i propri lavoratori delle situazioni di rischio ed i metodi di interazione tra la struttura ospedaliera e i cantieri interni.

ART.22 CESSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE DOVUTO A CAUSA DI FORZA MAGGIORE
--

Per cause di forza maggiore, l'AOUIVR potrà assumere direttamente l'esercizio dei servizi appaltati o valersi della facoltà di affidarli ad altri anche quando detti servizi fossero sospesi o diminuiti in tutto o in parte, per cause di forza maggiore.



In tale evenienza, ove l'Impresa Appaltatrice abbia anticipato, giustamente e in esecuzione alle clausole contrattuali, alcune spese, di esse sarà tenuto conto nella liquidazione del dare e dell'avere fra le parti.

ART. 23 APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.

Le imprese artigiane che eventualmente operassero in subappalto, in accordo a quanto prescritto dall'ART.22 del presente C.S.A., dovranno applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane nonché negli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.


L'Impresa Appaltatrice e le eventuali ditte subappaltatrici dovranno, altresì, applicare il sopraindicato CCNL e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Appaltatrice anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti, o receda da esse e indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga quindi a presentare, su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributivi.

L'Impresa Appaltatrice è responsabile, in rapporto all'AOUIVR, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa Appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti alla AOUIVR.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertati dall'AOUIVR o ad essa segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, l'AOUIVR medesima comunicherà alla Impresa Appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, **l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione pari al 20% dell'importo della prima rata in scadenza**, immediatamente successiva alla loro applicazione, del canone annuale di appalto. Le somme così accantonate saranno destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall'Ispettorato del Lavoro, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa Appaltatrice non potrà opporre eccezione all'AOUIVR, né titolo a risarcimento danni.

Ai sensi dell'articolo 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico



di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e ii.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. L'Appaltatore stesso è obbligato, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali (invalidità, disoccupazione, tubercolosi, malattie, vecchiaia, previdenza, ecc.) nonché al pagamento di tutti i contributi posti a carico dei datori di lavoro. E' tenuto inoltre ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e obbligato a far rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, dotando i propri dipendenti di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (D.P.I.), in conformità alle vigenti norme in materia (D.Lgs. 81/2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dall'AOUIVR, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

ART.24 ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di arbitrario abbandono o sospensione o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la Stazione Appaltante, previa diffida inviata all'Appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'Appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

L'Appaltatore è tenuto a rifondere alla Stazione Appaltante le spese da questa sostenute ai sensi del comma precedente, previa acquisizione d'idonee pezze giustificative relative agli oneri effettivamente sostenuti. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla documentata richiesta da parte della Stazione Appaltante.

ART.25 CONTINUITÀ' DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI SCIOPERO


Premesso che il contratto di cui al presente contratto ha natura di servizio pubblico essenziale ai sensi e per gli effetti della legge 146/90, ai fini della vigente legislazione in materia di esercizio del diritto di sciopero, l'Impresa Appaltatrice deve assicurare la continuità del servizio anche in caso di sciopero.

A tal fine è fatto obbligo all' Impresa Appaltatrice di sottoscrivere, nel proprio ambito aziendale, adeguati regolamenti di servizio che assicurino il contenimento dell'esercizio del diritto di sciopero con la necessità di assicurare regolarità dei Servizi Sanitari, individuando a tal proposito le prestazioni indispensabili e l'insieme delle misure che ne assicurino lo svolgimento in caso di sciopero.

Qualora siano indetti degli scioperi, nel corso dell'esecuzione del servizio l'Impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'AOUIVR.

ART. 26 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L' AOUI Verona avrà il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile, nei seguenti casi:



- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del C.C. tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori o forniture eseguite o del mancato guadagno;
- b) in caso di cessazione dell'attività, oppure nei casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- c) nei casi di subappalto non autorizzato.

Con il recesso del contratto sorge in capo all'AOU Verona il diritto di affidare a terzi la fornitura, il servizio di installazione e la parte rimanente di questi, in danno alla Ditta inadempiente.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e nei seguenti casi:

- a) Frode dell'Appaltatore;
- b) Inadempimento alle disposizioni dell'AOUVR riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) Inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e) Interruzione del servizio senza giustificato motivo, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'Appaltatore;
- f) Qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari a dodici mesi continuativi;
- g) Dopo due contestazioni scritte relative a gravi inadempienze accertate agli obblighi posti in capo all'Appaltatore dal presente CSA.
- h) Subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 o e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC;
- j) Quando nel corso dell'esecuzione del contratto intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione del servizio;

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs n. 50/ 2016 e s. m., interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta dopo l'originario aggiudicatario sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

Rimane salva la facoltà insindacabile per la Stazione Appaltante del diritto di annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offerdente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.



Nell'ipotesi di cui sopra all'Appaltatore è corrisposta la quota parte di canone riguardante il servizio effettivamente reso, senza che lo stesso possa pretendere alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale estinzione dell'appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante procederà come indicato all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s, m. e i.

ART.27 CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO

In caso di mancata Esecuzione del contratto, l'AOUI Verona si riserva il diritto di incamerare il deposito e di servirsi presso altre ditte, a suo insindacabile giudizio, ponendo a carico dell'Impresa Appaltatrice inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto

Per la definizione delle eventuali controversie tra Stazione Appaltante ed Appaltatore si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva al Tribunale ordinario competente presso il **Foro di Verona**. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente Informativa, pubblicata sul sito aziendale al seguente link: <https://www.aovr.veneto.it/informativa-operatori-economici>), viene resa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. I dati di contatto sono rinvenibili nei documenti di gara o di contratto.

Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, il quale è contattabile al seguente indirizzo email: rdp@aovr.veneto.it;

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali dell'interessato saranno trattati per le seguenti finalità:

- Dare esecuzione a un contratto di cui l'interessato è parte oppure a misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par.1,lett.b), GDPR);



- Eseguire verifiche e controlli in adempimento a obblighi di legge rilevanti nel campo dei contratti pubblici, o comunque adempiere obblighi legali di derivazione nazionale o comunitaria (art. 6, par.1, lett.c), GDPR, art. 10, GDPR, in relazione all'art. 2-octies del D.lgs. 30.03.2003, n. 196 e ss. mm., per il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati);
- Gestire l'eventuale contenzioso (art. 6, par.1,lett. b), GDPR;
- Gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore (art. 6, par.1, lett. b), GDPR);

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- Istituti di credito
- Professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Azienda;
- Avvocati e consulenti legali;
- Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure).

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud che prevedono il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46, GDPR.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto stesso, per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti, o secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto.

Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento

Il conferimento dei dati è dovuto per l'adempimento di obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità di prendere parte alla procedura di selezione del contraente o di concludere/dare esecuzione al contratto o agli adempimenti correlati.

Diritti degli interessati

L'interessato ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali che lo riguardano e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti. I diritti sopra indicati possono essere esercitati inviando una PEC all'indirizzo: protocollo.aovr@pecveneto.it, oppure una e-mail all'indirizzo: ufficio.protocollo@aovr.veneto.it

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione di dati personali.

Verona, 06 DIC 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maurizio Lorenzi